



Direzione Generale della Giunta Regionale

Settore Autorità di Gestione del POR FSE

Oggetto: Progetti formativi in corso di svolgimento finanziati dal POR FSE 2014-2020- Linee guida per la formazione a distanza (FAD) in sostituzione della formazione d'aula nel periodo di emergenza COVID 19.

**Ai Dirigenti regionali responsabili di
Attività del POR 2014-2020**

**Ai Dirigenti regionali degli Uffici
Territoriali Regionali**

**Ai responsabili degli Organismi
intermedi del POR 2014-2020**

e p.c.: All' Autorità di Audit

Nell'ambito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiama il DPCM del 4 marzo 2020 e il DPCM 8 marzo 2020 che prevedono la sospensione *“dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza”*.

Alla luce della sopra richiamata previsione normativa, con note ANPAL (prot. n. 3568 del 06/03/2020 e n. 36116 del 10/03/2020) e della Commissione UE (Ares(2020)1609341 del 17/03/2020) è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza (FAD), anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.

Stante il protrarsi della situazione di emergenza, che potrebbe anche comportare un ulteriore allungamento del periodo di sospensione delle attività e le richieste provenienti dagli enti di formazione, si adottano le seguenti disposizioni per far fronte alla sopravvenuta impossibilità temporanea di svolgimento della formazione nella modalità *“in presenza”*.

E' consentita per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione delle attività didattiche in modalità a distanza (FAD) nel rispetto delle seguenti disposizioni.

1. Ai *progetti* formativi *in corso di svolgimento* (per i quali si è già verificato l'avvio in aula) è consentita la possibilità di riprendere l'attività attraverso la FAD fino con il termine del periodo di sospensione legato all'emergenza COVID 19.
2. Il ricorso a tale tipologia di formazione è limitato solo alla *FAD sincrona*, ossia attività formative in cui i momenti di insegnamento e di apprendimento tra allievi e docenti avvengono attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in audioconferenza ecc.) e, in genere, attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza degli allievi e dei docenti/tutor.
3. La FAD oggetto delle presenti disposizioni è destinata esclusivamente a *“sostituire”* quella d'aula *“in presenza”* prevista dai progetti in corso di svolgimento; le attività FAD eventualmente già previste dai progetti approvati, devono essere attuate con le modalità indicate nei relativi progetti.

4. La FAD non può sostituire le attività pratiche e laboratoriali previste dagli specifici profili professionali. L'esame conclusivo, finalizzato al rilascio dell'attestato/qualificazione, è effettuato sempre in presenza.
5. In considerazione della necessità di assicurare la FAD sincrona, si dispone la possibilità di utilizzare piattaforme diverse da TRIO.
6. La strumentazione utilizzata dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
 - l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici e - ove possibile - report con immagini video;
 - lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.
7. Il soggetto attuatore, prima dell'avvio dell'attività formativa deve comunicare tramite PEC all'UTR le lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione:
 - un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
 - ove necessario, dalla parallela rimodulazione del piano finanziario del progetto, prevedendo per le attività che saranno svolte in modalità FAD le relative spese. Detta necessità ricorre quando la variazione del piano finanziario comporti il superamento del 20% del valore approvato (o successivamente autorizzato) di una macrovoce oppure la valorizzazione di una voce non prevista a preventivo (DGR 1343/2017 par.A.9), fermo restando l'importo massimo del finanziamento approvato per il progetto.

Si precisa che nella fase attuale, collegata all'emergenza epidemiologica, per l'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza non è necessario attendere l'autorizzazione preventiva. Saranno attivati dagli UTR successivi controlli;

 - la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
 - l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio regionale responsabile dei controlli;
 - il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell'emergenza sanitaria;
8. Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso.
9. Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni allievi, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività.

Si precisa inoltre che i tempi di apprendimento e delle prove di verifica, misurati con appositi strumenti di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

La riconoscibilità delle ore/spese relative alla FAD è comunque subordinata alla comunicazione, preventiva all'avvio, delle informazioni di cui al punto 7 e alla rispondenza con le caratteristiche della FAD indicate nel presente documento.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività/spese realizzate.

La rendicontazione ed il riconoscimento delle ore/spese per le attività FAD svolte in sostituzione di attività d'aula nel periodo di sospensione, seguono le medesime modalità di rendicontazione in essere per il progetto approvato.

Pertanto, in caso di progetti in corso che adottano la modalità di riconoscimento delle spese:

- “staff +40%” di cui all'art. 68 ter del Reg. (UE) 1303/2013, potranno essere riconosciute le spese di personale effettivamente sostenute e adeguatamente comprovate da documenti giustificativi imputabili alle attività svolte per la realizzazione delle attività FAD incrementate della % prevista.
- “forfetizzazione fino al 15%” ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, potranno essere riconosciute le spese di personale effettivamente sostenute e adeguatamente comprovate da documenti giustificativi imputabili alle attività svolte per la realizzazione delle attività FAD incrementate della % prevista e gli ulteriori costi diretti previsti adeguatamente giustificati;
- “a costi reali” di cui all'art. 67.1.a) del Reg. (UE) 1303/2013, saranno riconoscibili le spese effettivamente sostenute e adeguatamente comprovate da documenti giustificativi imputabili alle attività svolte per la realizzazione delle attività FAD;
- “costi unitari standard” definiti dalla DGR 240/2011 in coerenza con l'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013; in deroga a quanto stabilito nella DGR 1343/2017, ed in via eccezionale considerato il carattere “sostitutivo della formazione in aula e in presenza” della FAD in oggetto, saranno riconoscibili le UCS SRP e SFA secondo le regole previste per la formazione in aula. Ne discende che eventuali ore di FAD già previste dal progetto approvato non concorrono al conteggio delle ore a cui si applicano le UCS.

Ai fini del controllo è necessario che siano inseriti sul DB FSE, alle scadenze trimestrali previste, i documenti giustificativi indicati nella DGR 1343/2017 per le diverse modalità di riconoscimento della spesa. Si precisa che in aggiunta a tali documenti dovrà essere fornito anche il report automatico delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile
Elena Calistri